

fatte, io aveva preso in attento esame la questione, e certamente, qualora avessi veduto una differenza decisiva, un distacco assoluto fra il Veneto e le altre regioni, avrei posto la giustizia innanzi tutto; ma quando vidi che in realtà la differenza tra il Veneto e le altre regioni non è affatto maggiore di quella che possa esistere tra l'una e l'altra regione d'Italia; quando vedo che nelle altre provincie del regno vi sono differenze di sette punti e mezzo, e il Veneto differisce appena di un punto e mezzo circa, davvero non veggo come sia possibile giungere ad un temperamento come quello che suggerisce l'onorevole Sartoretti, il quale ci trascinerebbe troppo lontano.

Detto questo, ometto ogni altra considerazione per pregare la Camera a non accettare questo emendamento, e credo anzi che le ragioni che ebbi l'onore di esporre debbano avere sull'animo dell'onorevole proponente tanta forza da indurlo a non insistere, imperocchè i numeri stanno assolutamente contro la tesi che egli sostiene.

PRESIDENTE. L'onorevole Sartoretti insiste nella sua proposta?

SARTORETTI. Dichiaro di ritirarla.

PRESIDENTE. Ora verrebbe la seguente proposta aggiuntiva degli onorevoli Fano, Torrigiani, Nicotera, Zanardelli, Pecile, Marcello e Macchi:

« Le disposizioni della presente legge, per ciò che riguarda la conversione di cui al paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n° 3036, sono applicabili ai beni immobili costituenti il patrimonio destinato al culto di qualunque altra religione professata nel regno. »

Prego la Commissione di dichiarare se accetta o no questa proposta.

CHIAVES, relatore. La Commissione deve far presente alla Camera ed agli autori di questa proposta la quale ha per iscopo di rendere uguali le condizioni dei cattolici e degli acattolici in faccia alla conversione ed alla tassa straordinaria, che se le condizioni degli uni e degli altri fossero realmente uguali, si potrebbe dire in tal caso: non si fa che continuare in quest'eguaglianza; ma le cose stanno ben diversamente. Premetterò che in parecchie provincie del regno, in Piemonte, per esempio, e, mi si dice, anche in Toscana esistono delle leggi speciali che reggono le Università israelitiche, in cui per gl'israeliti è stabilito certo modo di concorso o contributo alle spese del culto, non solo quanto agl'individui, ma anche quanto agli enti morali, per cui non si potrebbe, senza derogare a queste leggi speciali, senza rifonderle in una nuova legge, introdurre le modificazioni proposte.

Dico, di più, che i patrimoni appartenenti a tali culti, per effetto di quelle leggi speciali, non vennero considerati soltanto come destinati al culto, ma cumulativamente come destinati alla pubblica istruzione, ad opere di beneficenza.

Inoltre gli acattolici sono finora in condizione diversa dai seguaci del culto cattolico presso di noi. Così la legge comunale rende obbligatorie ai comuni le spese pel culto, ma queste spese non s'intendono che pel culto cattolico. È una distinzione questa la quale gradatamente si oppone, per poco che uno la voglia meditare, ad introdurre così di subito quella nuova condizione di cose che sarebbe scopo della proposta degli onorevoli Fano e colleghi.

Quindi la Commissione non potrebbe accettare questo emendamento. Se la Camera vuole entrare in quest'ordine d'idee ed emettere un voto perchè ciò si faccia in un avvenire più o meno lontano, è un'altra cosa; ma, nello stato attuale, la Commissione non crede di poter accettare l'articolo in questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fano è pago di queste dichiarazioni?

FANO. Veramente l'onorevole relatore della Commissione cominciò a combattere la mia proposta prima ancora che mi si desse la parola per svilupparla. Mi sia dunque permesso di esprimere il concetto che mi mosse a presentare la mia proposta di aggiunta al presente progetto di legge, proposta a cui alcuni onorevoli colleghi mi hanno fatto l'onore di associarsi. Sembra a me che simile aggiunta si raccomandi da se stessa, perchè è dettata da ragioni di giustizia e di eguaglianza, è dettata da ragioni di parità di trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Mentre noi aggraviamo la nostra mano, mentre applichiamo misure fiscali ai cittadini di un culto, è giusto ed opportuno che vengano applicate le medesime misure fiscali ai cittadini di ogni altro culto, perchè tutti i cittadini, a qualunque religione appartengano, sono uguali dinanzi alla legge, e non vi ha ragione di differenza nel trattamento dei cattolici ed in quello degli appartenenti ad altre professioni. Se noi non ristiamo dall'applicare queste gravezze al culto che è professato dalla quasi universalità dei cittadini, io non vedo perchè dovremmo avere maggior riguardo pei culti professati dalla minoranza di essi. L'equità dunque solamente ispira la mia proposta, e stimo che nessuno potrà contestare la giustizia del principio annunciato nella risoluzione da me proposta.

Ma si dice (ed è una obbiezione che ho sentito ripetermi appena si seppe che era stata da me presentata questa proposta), si dice: mentre il culto cattolico, da molti secoli predominante e trionfante in Italia, potè raccogliere cospicui patrimoni pel mantenimento delle monumentali sue chiese e delle pompose sue feste religiose, gli altri culti, perseguitati com'erano, rimasero poveri e diseredati di ogni fortuna. Ora, perchè si vogliono applicare ai magri patrimoni di essi le nostre leggi fiscali?

Ma io non faccio questione di qualità, ma faccio questione di principio, e stimo che per ragione di principio non si possa esitare ad accogliere l'aggiunta